

## VECCHIE E NUOVE C.G.U.: TESTI A CONFRONTO

C.G.U. 01/09/2002	<u>C.G.U. 01/06/2016</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 FRUMENTO TENERO</li> <li>• 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE</li> <li>• 103 GRANOTURCO NAZIONALE</li> <li>• 104 ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE - CEREALI MINORI</li> <li>• 105 SORGO NAZIONALE</li> <li>• 106 MELASSI</li> <li>• 107 POLPE BARBABIETOLE</li> <li>• 110 RISI E ROTTURE DI RISO</li> <li>• 110-BIS RISO LAVORATO PARBOILED</li> <li>• 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO</li> <li>• 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO</li> <li>• 129 ERBA MEDICA E SFARINATI</li> <li>• 131 CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO E DURO</li> <li>• 132 SEMI DI SOIA</li> <li>• 133 GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO</li> <li>• 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI</li> <li>• 136 PANNELLI E FARINE SEMI OLEOSI ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE</li> </ul>	<p>ARTICOLO 1.AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione degli scambi commerciali aventi per oggetto merce afferente ai seguenti contratti tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 FRUMENTO TENERO NAZIONALE</li> <li>• 102 FRUMENTO DURO NAZIONALE</li> <li>• 103 GRANOTURCO NAZIONALE</li> <li>• 104 ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE ED ALTRI CEREALI MINORI</li> <li>• 105 SORGO NAZIONALE</li> <li>• 106 MELASSI</li> <li>• 107 POLPE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, ESAUSTE ESSICcate, IN FETTUCCE O PELLETS</li> <li>• 110 RISI E ROTTURE DI RISO</li> <li>• 110 BIS RISO LAVORATO PARBOILED</li> <li>• 121 FARINE DI FRUMENTO TENERO</li> <li>• 122 SFARINATI DI FRUMENTO DURO</li> <li>• 129 FARINA DI ERBA MEDICA DISIDRATATA, FIENI ESSICcATI, PAGLIA DI CEREALI DI PRODUZIONE NAZIONALE</li> <li>• 131 SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL FRUMENTO TENERO E DURO</li> <li>• 132 SEMI DI SOIA</li> <li>• 133 GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI SECCHI - SEMI DI POMODORO</li> <li>• 135 SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI</li> <li>• 136 PANNELLI, FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE DI PRODUZIONE NAZIONALE</li> </ul>
<p>PREMESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.</li> <li>- La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal compratore.</li> <li>- Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi.</li> <li>- Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre.</li> <li>- Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.</li> <li>- Tutte le comunicazioni previste dalle presenti condizioni generali unificate, dovranno essere effettuate mediante telegramma od altri mezzi rapidi, purchè espressamente concordati tra le parti.</li> <li>- Per merce sana s'intende merce esente da odori anomali, non riscaldata né fermentata, che non sia contaminata da muffe e/o metaboliti delle stesse oltre le tolleranze di Legge, che non presenti infestazioni in atto di animali vivi. Inoltre, eventuali residui di sostanze chimiche anche conseguenti alle normali pratiche di produzione o conservazione della merce stessa, riscontrabili anche dopo le normali operazioni preliminari di trattamento, devono rientrare nelle tolleranze e nei limiti delle Leggi vigenti in materia.</li> </ul>	<p>ARTICOLO 2.COMUNICAZIONI FRA LE PARTI Tutte le comunicazioni tra le parti previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi: telegramma, raccomandata AR, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi rapidi che consentano la riscontrabilità di invio e/o ricezione o che siano stati preventivamente ed espressamente concordati tra le parti.</p> <p>ARTICOLO 3.FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI Se non diversamente specificato, i termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono consecutivi. Si considerano giorni lavorativi i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata comunicazione.</p> <p>ARTICOLO 4.CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE Ogni consegna/ritiro deve considerarsi come contratto separato. La vendita deve essere fatta con riferimento ad una specifica "destinazione di utilizzo" – alimentare, mangimistico o tecnico – e la merce deve essere conforme, salvo condizioni più restrittive convenute tra le parti, ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme comunitarie e nazionali in vigore per i rispettivi impieghi, applicabili alla data di conclusione del contratto. In caso di contratti a consegna differita, qualora alla data dell'esecuzione sopraggiungessero modifiche delle norme relative a tali requisiti, è fatta salva la facoltà di recesso da entrambe le parti con reciproca rifuisione delle eventuali differenze tra il prezzo contrattuale e l'ultimo prezzo di mercato immediatamente antecedente la modifica, salvo che il Venditore non garantisca l'esecuzione sulla base delle nuove norme. La merce conforme dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore. Il Venditore è in ogni caso responsabile della non conformità della merce consegnata e per eventuali vizi occulti della stessa. La merce pattuita precisando una caratteristica seguita dalla specifica massimo/minimo non deve essere superiore/inferiore, al limite convenuto. In caso contrario il Compratore ha il diritto di rifiutare la merce.</p>
<p>Art. I - QUALITA'</p>	<p>ARTICOLO 5.QUALITA' Per merce sana s'intende merce: a. esente da odori anomali</p>

<p>a) La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.</p> <p>b) La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.</p> <p>c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute.</p> <p>d) La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto.</p> <p>e) La merce deve essere rispondente alle Leggi vigenti in materia, in relazione all'uso espressamente dichiarato in contratto.</p>	<p>b. non riscaldata né fermentata;</p> <p>c. non contaminata oltre le soglie massime stabilite dalle normative vigenti in relazione alla "destinazione di utilizzo" indicata contrattualmente;</p> <p>d. priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.</p> <p>La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.</p> <p>La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.</p> <p>La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti nel contratto.</p> <p>La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti nel contratto.</p>
<p><b>Art. II - TOLLERANZE ED ABBUONI</b>  In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'Art. IX - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti dagli specifici Contratti-tipo, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.</p>	<p><b>ARTICOLO 6.TOLLERANZE ED ABBUONI</b>  Eventuali non conformità ai requisiti della vigente normativa igienico sanitaria applicabile alla data di esecuzione del contratto non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente dichiarato. In caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce - previsto all'articolo 14 - le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza sulla base di quanto convenuto nel contratto, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto dalle parti nel contratto.</p>
<p><b>Art. III - RECLAMI</b>  Di qualunque reclamo e/o contestazione che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre:  - 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento.  - il giorno successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti "da essiccare".  Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.  Qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.  I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.  Se la contestazione riguarda il condizionamento della merce, il compratore - nello stesso termine del reclamo - deve convocare il venditore in Arbitrato per Qualità e Condizionamento.</p>	<p><b>ARTICOLO 7.RECLAMI</b>  Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione entro e non oltre:  • 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo" successivi all'ultimo ricevimento  • limitatamente ai prodotti "da essiccare", il giorno successivo al ricevimento della merce.  Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche contestate.  Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, in filiere, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.  I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro 2 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.</p>
<p><b>Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI</b>  a) Campionamento  L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".  Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.  I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato.  In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.  Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.</p>	<p><b>ARTICOLO 8.CAMPIONAMENTO</b>  L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce le modalità del campionamento e costituisce parte integrante del contratto, salvo diversa pattuizione tra le parti.  Se richiesto, l'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".  Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna, siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di uno di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto.  In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Mediatore pubblico o di altra persona delegata dall'Associazione cui si riferisce il contratto, o da Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.  Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.  La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica menzione nel Rapporto di Prova.</p>

	I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di seconda analisi effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 9.3.
<p>b) Analisi</p> <p>In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, se non diversamente specificato, al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto quale sede arbitrale - sotto pena di decadenza :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.</li> <li>- limitatamente ai prodotti "da essiccare", i campioni devono essere depositati entro 3 (tre) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta.</li> </ul> <p>In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.</p> <p>I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti ed una copia del certificato d'analisi dovrà essere spedita entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, alla controparte a mezzo raccomandata.</p> <p>Qualora il venditore intenda avvalersi della "controanalisi", deve presentare - sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi, nei termini suindicati decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte.</p> <p>La parte che ha richiesto la controanalisi, deve trasmettere il certificato d'analisi alla controparte entro 8 (otto) giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata.</p> <p>In difetto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di controanalisi, la controparte ha la facoltà di richiedere al Laboratorio - che è obbligato a rilasciarlo - copia del certificato stesso.</p> <p>In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.</p> <p>Le spese d'analisi e controanalisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.</p>	<p>ARTICOLO 9.ANALISI</p> <p>9.1 METODI</p> <p>Le prove, prima ed eventuale seconda analisi, devono essere effettuate - se non diversamente convenuto tra le parti - secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. In mancanza di tali metodi, il Laboratorio procederà secondo le modalità riportate nelle parte speciale dei singoli contratti tipo di pertinenza o secondo altro metodo che il Laboratorio valuterà opportuno.</p> <p>Per gli oli e grassi saranno applicati i metodi di analisi previsti dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.) I metodi di analisi utilizzati devono essere sempre riportati sul Rapporto di Prova.</p> <p>9.2 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI</p> <p>Qualora il Compratore intendesse avvalersi della prima analisi della merce, deve darne comunicazione contestuale al Venditore ed il campione o i campioni finali dovranno essere presentati - sotto pena di decadenza - al Laboratorio dell'Associazione indicata in contratto, o ad altro Laboratorio se specificamente convenuto tra le parti, nei termini sotto indicati, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 (cinque) giorni se depositati, o 3 (tre) giorni se spediti, facente fede la data di spedizione; per le isole tali termini si unificano in 10 giorni</li> <li>• 3 (tre) giorni limitatamente ai prodotti "da essiccare".</li> </ul> <p>In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento, eccetto per i prodotti da essiccare.</p> <p>Copia del rapporto di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>9.3 RICHIESTA DI SECONDA ANALISI</p> <p>Qualora il Venditore intenda avvalersi della seconda analisi, questa deve avvenire - salvo diverso accordo tra le parti - presso il Laboratorio di riferimento di una delle Associazioni Granarie che adottano le presenti Condizioni Generali Unificate, dandone comunicazione alla controparte, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 giorni successivi al ricevimento del risultato della prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 5 (cinque) giorni se depositato, o 3 (tre) giorni se spedito, facente fede la data di spedizione</li> <li>• limitatamente ai prodotti da essiccare, contestualmente alla richiesta di prima prova. Il campione dovrà essere presentato entro 3 (tre) giorni.</li> </ul> <p>In caso di richiesta di seconda prova per caratteristiche igienico sanitarie, l'Associazione Granaria incaricata per la seconda analisi deve assicurare che la stessa sia eseguita da un Laboratorio accreditato per la specifica prova richiesta.</p> <p>Il Venditore in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova al Compratore, entro 2 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>In conseguenza del ricorso alla seconda analisi sarà considerata valida e vincolante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per le caratteristiche merceologiche la media dei risultati tra prima e seconda analisi</li> <li>b. per le caratteristiche igienico-sanitarie, la media dei risultati fra la prima e la seconda analisi quando entrambe siano state eseguite con metodo di prova accreditato. Nel caso in cui una sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, prevale il risultato di quest'ultima.</li> </ol> <p>9.4 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE</p> <p>Le spese della prima e della eventuale seconda analisi, relativamente ai dati non conformi, sono a carico della parte soccombente.</p>
<p>Art. V - QUANTITA'</p> <p>Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà di consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.</p>	<p>ARTICOLO 10.QUANTITA'</p> <p>Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.</p>
<p>Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p> <p>I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e regolati come segue:</p>	<p>ARTICOLO 11.TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p> <p>I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per contratti stipulati alla condizione "consegna prontissima", la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di</li> </ol>

<p><b>a)</b> Per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce si intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.</p> <p><b>b)</b> Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s'intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.</p> <p>c) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione. I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "franco arrivo". La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici). Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo. Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale. In caso di vendita con la condizione "ritiro", il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna. Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione. Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono: - per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso; - per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso; - per terza decade: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese; - per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso; - per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese; - per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.</p>	<p>conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale</p> <p>b. per contratti stipulati alla condizione "consegna pronta/disponibile", la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale</p> <p>c. per i contratti stipulati alla condizione "consegna differita" in una o più epoche, per il ritiro della merce il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione. Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione. La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine contrattuale, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna. Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, dev'essere comunicata entro e non oltre le ore 12 (dodici). Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 18 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo. Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale. In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria. In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna. Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per prima decade del mese: dal 1° al 10° giorno incluso</li> <li>• per seconda decade del mese: dall'11° al 20° giorno incluso</li> <li>• per terza decade del mese: dal 21° all'ultimo giorno incluso</li> <li>• per prima quindicina del mese: dal 1° al 15° giorno incluso</li> <li>• per seconda quindicina del mese: dal 16° all'ultimo giorno incluso</li> <li>• mensile: dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto</li> </ul>
<p><b>Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE</b> La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di "prontissima", "pronta/disponibile" o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni successivi alla data della contrattazione;</li> <li>- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.</li> </ul>	<p><b>ARTICOLO 12.MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE</b> La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore. L'inadempimento di una delle parti, dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e spese relative.</p>

<p>L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti. L'inadempimento di una delle parti, dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.</p>	
<p>Art. VIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità. Per le vendite effettuate alla condizione di "franco partenza", è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.</p>	<p>ARTICOLO 13.LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, la merce al Compratore.</p>
<p>Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE Qualora il compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione ricorrendo ad <i>Arbitrato irrituale</i> nella sede convenuta nel contratto e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10% del valore della merce. In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'Art. IV. Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore. Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.</p>	<p>ARTICOLO 14.DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata formale contestazione alla controparte. Per esercitare il diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9. In mancanza di accordo fra le parti, la merce dovrà essere depositata, per conto di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato purché ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla controparte. Qualora l'accordo fra le parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto. Per le caratteristiche igienico-sanitarie, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'articolo 9, la merce risulta non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore può esercitare il diritto di rifiuto, avendo diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce.</p>
<p>Art. X - PAGAMENTO Salvo diversa pattuizione, il pagamento dovrà essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per "<i>pagamento pronto</i>", s'intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di "<i>consegna franco valuta</i>", il pagamento s'intende pattuito "pronto". Per pagamenti "<i>differiti</i>", cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento "<i>differito</i>", il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore: a) in caso di pagamento pattuito "<i>pronto</i>": uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto; b) in caso di pagamento pattuito "<i>differito</i>", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto. In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto. Nel caso di precedenti <i>fatture scoperte</i> relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.</p>	<p>ARTICOLO 15.PAGAMENTO 15.1 TERMINI Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini indicati dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione "consegna franco valuta". Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 62, per eventuali giorni di ritardato pagamento intercorrenti tra quelli pattuiti e quelli di cui all'articolo 62, si applicano le disposizioni Generali previste dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario. 15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA Il Venditore, se espressamente pattuito in contratto, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 punti. Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con</p>

<p>Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del compratore.</p> <p>Per le <i>fatture scoperte</i> relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle <i>fatture scoperte</i>.</p> <p>Qualsiasi reclamo che il compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto.</p> <p>Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti.</p> <p>In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il compratore non abbia provveduto al ritiro, il venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.</p>	<p>reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.</p> <p><b>15.3 PAGAMENTI SCADUTI</b></p> <p>In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:</p> <p>a. in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento.</p> <p>Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.</p> <p>b. In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata.</p> <p>Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento, con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.</p>
<p><b>Art. XI - INADEMPIENZE</b></p> <p>Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto a' termini del precedente Articolo IX, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.</p> <p>La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.</p> <p>Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze di prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.</p> <p>La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.</p> <p>Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.</p>	<p><b>ARTICOLO 16. INADEMPIENZE</b></p> <p>Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita alla risoluzione del contratto.</p> <p>La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed alla corresponsione dei relativi interessi.</p> <p>Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:</p> <p>a. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione</p> <p>b. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui la controparte si è dichiarata inadempiente.</p> <p>La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell'inadempienza coincide con l'ultimo giorno del periodo previsto per l'esecuzione.</p> <p>La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni consecutivi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.</p> <p>In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell'inadempienza e quella del pagamento, sono calcolati in base al D. L.gsvo 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.</p> <p>In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso - alla controparte -al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.</p>

	In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.
<p>Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE</p> <p>In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.</p> <p>Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.</p> <p>Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.</p> <p>La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.</p>	<p>ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE</p> <p>In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.</p> <p>Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.</p> <p>Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.</p> <p>La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.</p> <p>Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.</p>
<p>Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.</p>	<p>ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.</p>
	<p>ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE</p> <p>La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento arbitrale dell'associazione designata nel contratto nei seguenti termini:</p> <p>a. per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 giorni dalla presentazione del reclamo</p> <p>b. in tutti gli altri casi: entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione.</p> <p>Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi estinte salvo quanto previsto dall'articolo successivo.</p>
	<p>ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE</p> <p>Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.</p>

ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO  
-Vedi testo -